

# **TRIBUNALE DI BERGAMO QUARTA SEZIONE CIVILE**

## **Il Giudice Coordinatore Dott. Cesare Massetti**

Visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 19/2020 in data 11 maggio 2020, contenente misure organizzative per gli uffici giudiziari e per la trattazione degli affari giudiziari, con riserva di eventuali modifiche nell'ipotesi in cui muti il contesto emergenziale ed il conseguente quadro normativo, relativo alla FASE DUE Periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020;

preso atto della mancanza - allo stato – di un protocollo ufficiale per la celebrazione delle udienze;

sentiti i giudici della sezione;

ritenuta la necessità di intervenire, in via provvisoria, sia per far ripartire l'attività giudiziaria, sia per assicurare un'uniformità di indirizzo all'interno della sezione;

preso atto che il decreto del Presidente del Tribunale individua come modalità di elezione quella della trattazione scritta (Ipotesi 1), e come ulteriori modalità quelle dell'udienza da remoto (Ipotesi 2) e del rinvio post feriale (Ipotesi 3), in base alla casistica ivi rispettivamente prevista;

lette le linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020, che contengono - tra l'altro – dei protocolli per quanto concerne le udienze civili tramite collegamento da remoto (art. 83 lett. f) d.l. n. 18/2020) e le udienze civili tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) d.l. n. 18/2020);

ritenuto che, in via provvisoria, fintanto che non vengano adottati dei protocolli ufficiali, sia possibile adottare quelli suggeriti dal

Consiglio Superiore della Magistratura, opportunamente adeguati alle peculiarità dei procedimenti trattati dalla sezione;

preso atto che il modulo della trattazione scritta di cui all'Ipotesi 1 del decreto del Presidente del Tribunale si attaglia ai seguenti incombenti: prima udienza, ammissione prove, precisazione delle conclusioni, procedimenti sommari, procedimenti cautelari, procedimenti ex l. n. 689/1981 (tranne per quel che concerne la pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo in udienza), procedimenti che seguono il rito del lavoro (tranne per quel che concerne la pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo in udienza), reclami avverso provvedimenti cautelari e possessori;

preso atto che, viceversa, le udienze di assunzione prove, di conferimenti di incarichi a ctu (anche per atp), di comparizione parti e di volontaria giurisdizione (nomina e revoca di amministratore della comunione e del condominio) ricadono nell'Ipotesi 3 del decreto del Presidente del Tribunale, in quanto prevedono la presenza di una pluralità di persone (avvocati, testimoni e consulenti del giudice e delle parti);

preso atto che, sempre per quanto concerne l'Ipotesi 3, il decreto del Presidente del Tribunale demanda al Coordinatore della sezione l'adozione dei relativi provvedimenti;

ritenuto che, pertanto, dette udienze possano essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020;

ritenuto che, peraltro, possano essere eccettuati dal rinvio i casi, riguardanti i procedimenti (già fissati o nuovi) di atp e di volontaria giurisdizione, caratterizzati da effettiva e comprovata urgenza, per cui si potrà procedere anche nel periodo emergenziale secondo le seguenti modalità: a) per i procedimenti di atp, secondo uno dei moduli sopra indicati (trattazione scritta, udienza da remoto, udienza in presenza); b) per i procedimenti di volontaria giurisdizione (nomina/revoca di amministratore della comunione e del condominio), secondo uno dei moduli sopra indicati (trattazione scritta, udienza da remoto, udienza in presenza);

preso atto che i protocolli suggeriti dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia per la trattazione scritta che per l'udienza da remoto, richiedono dei tempi tecnici atti a consentire, da un lato, alla Cancelleria di "lavorare" i provvedimenti del giudice e, dall'altro lato, alle parti di esercitare un adeguato diritto di difesa in previsione dell'udienza;

ritenuto che, pertanto, le udienze già programmate per il mese di maggio non possano essere tenute secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Tribunale, e perciò debbano essere rinviate a data successiva;

ritenuto che, peraltro, possano essere eccettuate dal rinvio le udienze di precisazione delle conclusioni fissate nella settimana dal 25 al 30 maggio, in relazione alle quali è previsto un modulo semplificato che contempla la concessione di termini inferiori rispetto a quelli previsti per tutte le altre udienze al fine di assicurare un effettivo contraddittorio;

tutto ciò premesso

## **DISPONE**

- le udienze già calendarizzate per il mese di maggio verranno rinviate a data successiva, fatta eccezione per le udienze di precisazione delle conclusioni fissate nella settimana dal 25 al 30 maggio;

- le udienze già calendarizzate per i mesi di giugno e di luglio, con le eccezioni di cui infra, verranno celebrate secondo il modulo della trattazione scritta; è comunque in facoltà del giudice, ove ritenuto necessario, optare per il modulo della udienza da remoto ovvero, e al limite, per quello dell'udienza in presenza;

- in attesa che vengano adottati dei protocolli ufficiali, ciascun giudice della Sezione adotterà per ciascun procedimento i provvedimenti di fissazione dell'udienza virtuale o figurata di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/2020 in conformità alle linee guida che si allegano, con la precisazione che verrà garantito un preavviso di

almeno 10 giorni per le udienze di precisazione delle conclusioni e di almeno 14 giorni per ogni altra udienza;

- le udienze di assunzione prove, di conferimenti di incarichi a ctu (anche per atp), di comparizione parti e di volontaria giurisdizione (nomina e revoca di amministratore della comunione e del condominio) verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020;

- per i procedimenti di atp (già fissati o nuovi), nei casi caratterizzati da effettiva e comprovata urgenza, si potrà procedere anche nel periodo emergenziale secondo uno dei moduli sopra indicati (trattazione scritta, udienza da remoto, udienza in presenza);

- per i procedimenti di volontaria giurisdizione (nomina/revoca di amministratore della comunione e del condominio), nei casi caratterizzati da effettiva e comprovata urgenza, si potrà procedere anche nel periodo emergenziale secondo uno dei moduli sopra indicati (trattazione scritta, udienza da remoto, udienza in presenza).

Si comunichi al Presidente del Tribunale, alla Cancelleria e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Bergamo.

Allegati: 1) linee guida per le udienze civili tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) d.l. n. 18/2020); 2) linee guida per le udienze civili tramite collegamento da remoto (art. 83 lett. f) d.l. n. 18/2020).

Bergamo, lì 14 maggio 2020.

IL GIUDICE COORDINATORE  
Dott. Cesare Massetti

## ALLEGATO 1)

### Fissazione dell'udienza mediante scambio di note scritte

Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

1) la fissazione di specifica data di udienza “virtuale” o “figurata” (eventualmente diversa da quella già fissata)

2) l'assegnazione alle parti di due termini successivi per il deposito di una o più note difensive, in particolare:

- udienza di pc: comunicazione del provvedimento almeno 10 giorni prima e deposito delle note almeno cinque giorni prima dell'udienza;

- altre udienze: comunicazione del provvedimento almeno 14 giorni prima e deposito delle note difensive e delle eventuali controdeduzioni, rispettivamente, almeno 8 e almeno 3 giorni prima dell'udienza;

3) i termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto in procedimento cautelare, memorie ex art. 183, ...).

## ALLEGATO 2)

### Convocazione dell'udienza da remoto

Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera f) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

1.a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);

1.b) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;

1.c) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;

1.d) l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

**9.2.**Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

**9.3.**Il provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e fatto comunicare con adeguato anticipo, rapportato agli incumbenti di udienza e, tendenzialmente, almeno 7 giorni prima della data di udienza.